6

P E R

I RR. Parroco, e Clero della Venerabile Chiesa di *Santa Maria di Gamio* della Terra di *Saracena* Diocesi di Cassano.

C O N T R O

A' RR. Parroco, e Clero di *S. Lione* della stessa Terra.

SOn corse innanzi al Regio Trono due schiere di Ecclesiastici; cioè da una banda il Parroco, e Clero di *S. Maria di Gamio* della Terra di *Saracena*, in Diocesi di *Cassano*; e dall' altra il Parroco, e Clero della medesima Terra, sotto il titolo di *S. Lione*, che fu Vescovo di *Catania*. Ma di tali Ecclesiastici oh quanto è diverso il pensare, e quanto diverse sono le pretensioni! Ripieni i primi di essi di uno spirito di mansuetudine, e di pace, han chiesto umilmente, che si tronchino una volta le risse sanguinose accadute da tempo in tempo, e che sortiscono tuttogiorno, anche con omicidj, per cagion di *precedenza* nell' intervento simultaneo ad alcune pubbliche Processioni: con ordinarsi, che ciascuna Parrocchia debba fare separatamente le sue funzioni nel proprio distretto, siccom' è stato prescritto in casi simili per via di giustizia, e di economia. Invasati i secondi da una bizarra albagia, e da ostentazione di vana mal fondata superiorità, hann' osato di domandare il proseguimento di un tanto perniziosò abuso, niente curando, che si fomentino, e si rinnovino le solite luttuose scene, nelle quali vedesi sempre entrata a parte l' intera Cittadinanza,

za , divisa in due fazioni , fra cui si è sparso già il seme velenoso , e l' impegno delle orribili gare. Or degnatos' il nostro amabilissimo , e sapientissimo SOVRANO di commettere, per mezzo di più venerandi dispacci, la cognizion dell' affare alla sua *Regal Camera di S.Chiara*, colla piena facoltà ancora *di dare quelle providenze interine , che stimerà giuste, e convenienti* (1), sperano, anzi tengon per fermo, i mansueti, e pacifici Ecclesiastici di *S.Maria di Gamio*, de' quali debolmente sosteniam le veci, di vedersi posti alla per fine in tranquillità e calma, insiem con tutta quella non piccola Popolazione, per effetto di un formale inalterabile *Appuntamento*, che dovrà esser fondato sulle seguenti luminose, e chiarissime ragioni di *fatto*, e di *Legge*.

RAGIONI DI FATTO.

L' Unione degli Ecclesiastici delle due Parocchie di *Saracena* nelle pubbliche Processioni altr' appoggio non riconosce nella sua origine, se non che quello di una mera prepotenza . Conciosiachè la Chiesa della Parocchia di *S. Lione* trovisi alligata, e contigua al Palazzo Baronale, venne in pensiere agli antichi Principi di *Bisignano*, utili Possessori, e successivamente a' Duchi della nobil famiglia *Pescara*, novelli Baroni quivi abitanti, di renderla assai più decorata , e più distinta dell' altra di *S. Maria di*

(1) Così leggesi nel dispaccio de' 4 di Luglio del corrente anno, *fol.* 12.

di Gamio , sebbene a questa si debba il *Primato* per ragion di antichità , secondo si dirà in appresso . A che segno giugnesse l' autorità , o per meglio dire , la tirannia de' Baroni , ed in particolare nelle *Calabrie* , Provincie rimotissime dalla Capitale , prima di esser felicitato il nostro Regno dalla presenza del proprio MONARCA , lo sa ognuno abbastanza, e la Storia ce ne ha conservate le lugubri , e funeste notizie. Laonde non reca meraviglia, se riuscì ad essi Principi, e Duchi di obbligare il Paroco, e tutto il Clero di *S. Maria di Gamio* ad andare ogni anno nella prediletta Chiesa di *S.Lione* a' 20 di *Febbrajo* , giorno della festa del medesimo *Santo tutelare*, e nel dì della *Consagrazion* della stessa Chiesa, per quivi assistere con pompa e magnificenza, a'rispettivi vesperi, ed alle messe cantate. In oltre per l'impegno de' superbi Baroni fu introdotto il costume, che i prefati Parroco, e Clero di *Santa Maria* gissero nella di loro vicina Chiesa di *S. Lione* in occasion della solennità del CORPUS DOMINI , per indi uscire insieme processionalmente, colla distinzione della man destra al Parroco, e Preti dell' anzidetta Chiesa di *S.Lione.*

Simil distinzione piacque eziandio a' prepotenti Baroni, che si praticasse nel fare incontrare in forma pubblica i due Cleri in certi determinati luoghi ne' giorni di *S. Marco Evangelista*, delle *Rogazioni*, e dell' *Ascensione* del *Signore*; ed usaron soltanto la politica di mandare il Parroco, ed i Preti di *S.Lione* alla Chiesa Parocchiale di *S. Maria di Gamio* nel dì della festività titolare, e nell' altro della *Consagrazione*,

 per

per cicurare in tal guisa il cordoglio del Clero di cotesta insigne Chiesa, e le giuste lagnanze, e risentimenti, che facevano del continuo tutt'i di lei Sacerdoti per tali, e tante soverchierie (1).

Nè contenta l'alterigia, e la prepotenza Baronale delle rapportate distinzioni, proccurate alla di loro vicina amata Chiesa, vollero nel 1531, che *D. Luigi Marino* rinunziasse suo mal grado la dignità di Arciprete di *S. Maria di Gamio*, non ostante la Bolla spedita in di lui benefizio (2); e che ne rimanesse investito il primo Sacerdote di *S. Lione*, cui altro titolo allor non competeva, se non quello di semplice *Cappellano Curato*. A tal rinunzia vi cooperò il Vicario Generale della Curia di *Cassano*, ligio de' dispotici Baroni, e ne fu perciò querelato criminalmente in *Roma* di coazione, e violenza (3).

Si sforzarono di vantaggio i baldanzosi utili Possessori di *Saracena* di far dichiarare *Madrice* dalla *Sagra Congregazion de' Riti* la suddetta Chiesa di *S. Lione*. Noi peraltro confessiamo ingenuamente, che tal'era, ed è anch'oggi, se si riguarda il limite, e 'l confine della sua Parocchia, giacchè *Madrice* vien' appellata da' *Sagri Canoni* ogni qualunque Chiesa *Battesimale* (4), per la ragione, che siccome la Madre genera, così quella rigenera col mezzo del *Battesimo* (5). Ma l'idea

(1) Lamentandosene pubblicamente il Parroco di *Santa Maria* Dottor *D. Daniele Celio*, fu minacciato dal Duca *D. Giambatista Pescara* di farlo gittare da un balcone, *fol.59*.

(2) *Fol.* 32.

(3) *Fol.* 37 *lit.* C.

(4) *Cap. Ex transmissa de arbitr.*, & *cap. Venerabili de V.S.*

(5) Egli è questo un sentimento della *Chiosa* 1 su del cit. cap. *Venerabili*.

l' idea ſtravagantiſſima de' ſuperbi Baroni avea per mira, e per iſcopo principale di metterla al di ſopra dell' altra Chieſa Parrocchiale di *S. Maria di Gamio*, ed ottenere, che ſi chiamaſſe *Madrice* al confronto di queſta. Può penſarſi coſa più ſciocca, e più inſulſa! Accecati dalla di lor paſſione, ſi luſingarono di far campeggiare anche in *Roma* la di loro autorità, riportando da colà una favorevol deciſione. La ſperienza però fè ad eſſi vedere, che ivi niente prevalevano i di loro impegni in detrimento della Giuſtizia. Imperciocchè, ſquittinato a' 26 di Gennajo 1656 il punto poſto in controverſia, ſi diſſe: *Non conſtare de matricitate Eccleſiæ S. Leonis reſpectu S. Mariæ de Gamio; & Proceſſiones minime faciendas, neque per alienam Parochiam ducendas, niſi de Parochorum conſenſu* (1).

Nè poteva la *Sagra Congregazione* altrimenti decidere, sì perchè ſarebbeſi allontanata dal dettame delle *Regole Canoniche*, e sì anche perchè *diciaſſette* anni prima, cioè nel dì 22 di Gennajo 1639 eraſi da eſſolei promulgato, in contraddizion delle Parti, altro ſinodal decreto in queſti preciſi termini: *Curatum, & Presbyteros Eccleſiæ Sanctæ Mariæ de Gamio Terræ Saracenæ Caſſanen. Diœceſis non teneri accedere ad Eccleſiam Sancti Leonis pro Proceſſionibus faciendis* (2). E ſotto il dì 16 di Giugno 1674 trovaſi interpoſto dalla ſteſſa *Sagra Congregazione* un' altro

A 4 par-

(1) *Fol. 39 lit. A.*
(2) *Cit. fol. 39 a ter. lit. D.*

particolar decreto, ordinante, che ciascuna Parocchia si avesse fatte separatamente le sue Processioni (1).
Tutte queste distinte speciali decisioni fan conoscere per apogrife, e suppositizie quelle altre, quante mai siano, posteriori, che allegano gli Avversarj in sostegno dell' intervento forzoso del Clero di *Santa Maria di Gamio* alla di loro Chiesa, ed alle Processioni: tanto maggiormente, che i trascritti primi decreti eran passati in *giudicato*, nè più potevano essere ritrattati.
Se poi si riguardano i pubblici innegabili monumenti, da' quali apparisce, che la *Chiesa Parrochiale* sotto del divisato titolo di *Santa Maria di Gamio* sia di gran lunga più antica dell' altra di *S. Lione*, dovranno gli stessi Avversarj darsi per vinti, e confessare, che i riferiti primi decreti della *Sagra Congregazione de' Riti* furono interposti con ragion veduta.
Ancorchè l' epoca precisa della fondazion della stessa Chiesa di *Santa Maria di Gamio* rimanga involta nel bujo, e nella caligine de' trasandati secoli, pure l' oscurità medesima sarebbe un bastevole argomento per pruova del nostro assunto. Nulla di manco senz' attenerci a conghietture, e presunzioni, passaremo ad individuare le vetuste cose tuttavia permanenti, le quali debbon riputarsi per segni, e distintivi indubitati, e certissimi, onde necessariamente si avrà quella a riconoscere per uno de' primi Tempj del Cristianesimo.

Che

(3) *Fol.* 54.

Che la prefata Terra di *Saracena* derivi dalla famosa antichissima città degli *Enotrj*, appellata col nome di *Sestium*, ce lo attesta l' erudito *Steffano Bizantino* (1); e che in tal Città, come in luogo forte, e sicuro, si fosse annidata una delle *Colonie Greche*, fondatrice della nostra Chiesa, lo fanno per appunto vedere il di lei sito, la struttura, e tutti gli altri ornamenti interiori, ed esteriori, i quali non si ravvisano mica in alcuna Chiesa de' *Latini*.

Per sito scelsero i pulitissimi Greci il miglior luogo dell' abitato. Si avvalsero dell' Architettura osservata dalla culta lor Nazione. Piantarono il *Sancta Sanctorum* verso dell' Oriente, giusta il costume degli antichi Cristiani, e specialmente di tutt' i *Greci*, in edificar le Chiese. Alla foggia *Greca* scolpirono intorno intorno nelle muraglie esterne le Croci, che dinotano la *Consagrazione*; le quali generalmente nelle Chiese *Latine* stanno incise al di dentro. Ed in fine all' uso *Greco* è dipinta l' imagine vetustissima di nostra Signora, sotto di cui in *idioma Greco*, ed in *caratteri Greci* fu scritto il nome di *Santa Maria di Gamio*, cioè della *Natività* (2), con celebrarsene ogni an-

---

(1) *Stephanus Byzantinus, de Urbibus, in verbo* ΣΕΣΙΟΝ, *Sestium, Urbs Œnotrorum in parte mediterranea.*

(2) Le parole Greche Τῦ Γάμου, notate sotto della Sagra Imagine, derivano certamente dal verbo Γάω *nascor*, e corrispondono al Genitivo singolare *nativitatis*. In dimostrazion dell' antichità del Paese, e della nostra Chiesa, evvi la testimonianza del dotto Maestro Domenicano Padre *Domenico Serio* nel suo Opuscolo intitolato *Il trionfo dell' amore nella venuta dello Spirito-Santo*. Egli ci fa sapere, che fu edificata la città di *Sestium*, oggi detta la *Saracena*, da *Enotro* figliuolo di *Licaone* Re di *Arcadia*, parte mediterranea dell'*Acaja*, appellata propriamente *Grecia*. Ed indi soggiugne: *Il che maggiormente si comprova con il titolo della Vergine tutelare di essa, il quale si è di* Gamio dalla voce Greca Γαμος *Gamos*.

anno la festa nel dì 8 di *Settembre*.

A fronte di tali, e tanti pregi, che dimostrano pur troppo rimoto il principio di quella vaga Chiesa, avranno ormai il coraggio i nostri Avversarj di ulteriormente gareggiare? Potranno forse seguitare a spacciare, che la fondazion della di loro Chiesa avanzi quella di *Santa Maria di Gamio? Superfluum est privatum testimonium*, diremo coll' Imp. *Zenone* (1), *quum publica monumenta sufficiant*. E volendo fingersi per mera ipotesi, che poco dopo la morte di *S. Lione*, Vescovo di *Catania*, fosse stata fabbricata nel di lui nome tutelare (la qual cosa sembra inverisimile, perchè la protezion di esso Santo incominciò in *Sicilia*, e nelle *Calabrie* ad implorarsi assai più tardi) altr' antichità vantar non potrebbero, se non quella di molti secoli posteriori alla fondazion della Chiesa *Parrocchiale* di *Santa Maria di Gamio*.

Oltrechè egli è similmente notorio, che da pochi anni addietro fu spedita da *Roma* la Bolla per la celebrazion della festività annuale di esso Santo nel dì 20 di *Febbrajo*. Ed il complesso dell' edifizio della stessa Chiesa è manifestamente moderno modernissimo. Quindi sarebbe superfluo, che più ci affaticassimo circa di un tal punto, se l' odierno di lei Clero (al quale si è tramandata quasi in retaggio l' aura di predominio, e di superiorità, di cui gli antecessori Sacerdoti del medesimo Clero, garan-

(1) *L. In donationibus* 31. *C. de donat.*

rentiti da' Principi di *Bisignano*, e da' Duchi *Pescara*, andavan tanto gonfj) non continuasse giornalmente a decantare la sognata *privativa Madricità*, ed in conseguenza la subordinazion di tutto il Clero di *Santa Maria di Gamio*.

Conviene adunque sapersi, che nell'anno 1748 essendo Provicario della Curia Vescovile di Cassano *D. Scipione Maria Perrone*, Parroco di *S. Lione*, ed avendo avuta l' opportunità di spedire alcune carte per la sua Chiesa, non si fè scrupolo di caratterizarla per *unica Chiesa Madrice*. Del che risentendosi acremente il Parroco, e Preti di *Santa Maria di Gamio* presso di Monsignor *Fortunato*, allora Vescovo di colà, ottennero il seguente Rescritto: *Admodum Reverendus Archipresbyter S. Leonis Terræ Saracenæ in posterum se abstineat a denominatione matricitatis, ad tenorem decretorum Sacræ Congregationis* (1).

Questo Rescritto scuopre con più chiarezza la veracità, e sussistenza degli antecedenti decreti di *Roma*, e la vanità insieme de' susseguenti, dato l' uno a' 3 di *Aprile*, e l' altro a' 10 di *Settembre* 1677, de' quali gli Avversarj fanno gran pompa, quantunque comparíscano oggi la prima volta alla luce coll' estratta, per la maggior parte, da una *Platea* del proprio Archivio (2). E smentisce similmente l'esposto da loro fatto nel memoriale umiliato alla MAESTA' SUA, ove ripetono, senz' arrossirsi, la tanto bramata *Madricità*.

(1) *Fol.* 38 *a ter. lit. B.*
(2) *Fol.* 23, & 24.

tà. Anzi dicono davvantaggio in esso memoriale, che il Parroco, e Clero di *Santa Maria di Gamio*, in forza di *Regal Diploma* sia tenuto ad intervenire nel *terzo giorno di Pasqua* alla Processione, ch' esce dalla Chiesa di *S. Lione* con alcune *Reliquie*. La qual cosa è falsa falsissima, perchè il *Diploma* non è stato giammai spedito, nè si è in veruna maniera presentato.

Ma qualora vi fosse tal *Diploma*, e si trovasse già esibito negli Atti in forma legittima, non dovrebbe tampoco osservarsi, ed attendersi, giacchè sa ognuno benissimo, che ne' Rescritti de' Principi Sovrani s' intende sempre implicitamente annessa la clausola *si preces veritate nitantur* (1).

La verità della Supplica, in vigor di cui sarebbesi riportato il *Diploma*, consisterebbe per l' appunto nella Procession delle *Sagre Reliquie*. Or se per Reliquie si portano in giro certi *capelli*, e certo *latte*, racchiuso in un' ambollina, che si dicono della *Vergine*; alcune *paglie del Presepe*; una porzion della *veste inconsutile del Redentore*; un' altra porzion del *pannolino*, con cui lo stesso *Redentore* asterse i piedi agli *Apostoli* nell' atto della *Lavanda*; e simili iperboliche cose, reliquie vere della barbarie de' passati secoli, le quali muovono a riso, e tirano la curiosità di tutt'i vicini Paesi, correnti ogni anno a beffeggiarle piuttosto, che a venerarle: potrebbe

(1) *L. Universa 7 in pr. C. de divers. rescript.*, *L. Cum propria 5 C. Si quis alteri, vel sibi*, *L. Et si 4 C. si contra jus*, *& Innocentius III. in C. Ex parte 2 extra de rescript.*

be mai crederſi, che ſi foſſe indotto il SOVRANO a permettere, ed approvare una sì bella Proceſſione? Giugnendo alla di lui notizia la qualità di ſiffatte ſpecioſe *Reliquie*, sfornite della ſolit' approvazione autentica, ne avrebbe ſenza dubbio vietato l' uſo con pene rigoroſiſſime; e non ſi ſarebbe perſuaſo ad obbligare il noſtro Clero all' accompagnamento, che ſpacciano gli Avverſarj di avere ottenuto. Un tal divieto deve ora farlo la *Regal Camera di Santa Chiara* per effetto della Suprema autorità ordinaria, di cui gode, e per quella delegatale dal MONARCA, acciò s' impediſca il ſeguitarſi a mettere in ludibrio il culto ſagro, e le ſagre funzioni. Alle altre Proceſſioni nemmen potrà eſſere aſtretto il noſtro Clero di preſtarci la ſua aſſiſtenza, perchè non ſolamente non è ſubordinato alla Chieſa di *S.Lione*, cui in varie occaſioni fu negata la ſuppoſta *privativa Madricità*, ma la ſupera, come ſi è veduto, nell' antichità, ed in ogni qualunque altra prerogativa: onde perciò alla Chieſa Parrocchiale di *S. Maria di Gamio* ſpetterebbe anzi l' attribuirſi un titolo così ſpecioſo; tanto più che da eſſa è ſtato ſempre, ed è tuttavia diſpenſato in ogni anno *l' Olio dell' Eſtrema Unzione* a' PP.Cappuccini di quella Terra (1).

RA-

(1) Lo atteſta l' attual Guardiano con ſua fede fatta per ordine del Vicario Generale della Curia di *Caſſano*, *fol.*

RAGIONI DI LEGGE.

MEttendosi a disamina i decreti della *Sagra Congregazion de' Riti*, de' quali abbiam fatta distinta menzione, ben si ravvisa, che per luminose disposizioni di *Dritto* sieno genuini, e giustissimi tutti quelli, che producono il Parroco, e Clero di *S. Maria di Gamio*; e destituti di ogni fondamento di verità, e di giustizia gli altri asseriti, e con futili estratte esibiti da' chimerizzanti Preti di *S. Lione*. Già dicemmo, ch' essa *Congregazion de' Riti* dichiarò immune, ed esente il suddetto Clero di *S. Maria di Gamio* dall' intervento forzoso, che pretendevano i medesimi Preti nelle funzioni della loro Chiesa, e nelle *Processioni*, col distintivo di occupar sempre la destra; e che prescrisse di dover fare ciascuna Parocchia le sue separate *Processioni*. Dalla loro banda si sostiene all' opposto, che con due separati decreti di *Roma*, in conferma di provvidenze date dalla Curia Vescovile di *Cassano*, si fosse ordinato il desideratissimo intervento forzoso del nostro Clero *in diebus, & ad effectus enunciatos in decreto Curiæ Cassanen., sub pæna ducatorum biscentorum, & amplius non audiri quoad separationem*.

Quando in realtà vi fossero stati cotesti due ultimi decreti, e che avessero avuta sempre la loro non impugnata osservanza, egli è certo, che Monsignor *Fortunato* non avrebbe ardito di dar fuori così volentieri nel 1748, contro alla forma di tali decreti, il riferito suo Rescritto. Ma posto da banda il sospetto fondatissimo della falsità de' famosi de-

decreti posteriori, allegati dagli Avversarj, rimarranno sempre i primi nel pieno vigore per la loro irrevocabilità, ed anche per esser uniformi allo stabilimento delle Leggi *Canoniche*, e *Civili*.

Il *Gius Canonico*, cui più propriamente si appartiene il dar la norma a simili materie, è ripieno d' infinite determinazioni, prescritte in varj tempi. Fra tutte ne sceglieremo alcune poche, le più confacenti al caso nostro. Ogni Parocchia vogliono i *Canoni*, che abbia i suoi termini, ed i suoi limiti separati e distinti in guisa, che niun Sacerdote possa trascendere ed oltrepassare i confini della propria. Quest' ottima polizia l' introdusse nella Chiesa Cattolica il religiosissimo, e saviissimo Pontefice *Dionigi* l' anno 268: *Ecclesias singulas*, son parole di una dotta sua lettera, diretta al Vescovo *Severo* (1) *singulis Præsbyteris dedimus: Parochias, & Cæmeteria divisimus: & unicuique jus proprium habere statuimus: ita videlicet, ut nullus alterius Parochiæ terminos, aut jus invadat; sed sit unusquisque suis terminis contentus, & taliter Ecclesiam, & plebem sibi commissam custodiat, ut ante tribunal Æterni Judicis ex omnibus sibi commissis rationem reddat: & non judicium, sed gloriam pro suis actibus accipiat*. E quindi disse la *Chiosa* (2), che indispensabilmente doveva prescriversi la distinzion delle Parocchie, affinchè non possa taluno usurpare i dritti

(1) Ed inserita nel Can. *Ecclesias caus.* 13 *qu.* 1.
(2) Nel Can. *Nec numerus caus.* 10 *qu.* 3.

dritti dell' altro. Nè lo stato di una Parocchia può giammai mutarsi per qualunque prescrizion di tempo (1).

Potrà benissimo una Parocchia dividersi in due per giusta cagione (2); ma è d' uopo, che a ciascuna si assegni la particolar sua giurisdizione, perchè sarebbe cosa mostruosa, che due Parocchie fossero sotto di una medesima limitazione (3).

Vantino dunque il Parroco, ed i Preti di *S.Lione* quelle unioni, che meglio lor piacciano, e si appiglino pure ad un diuturno quasi possesso; ecco, che incontrano l' aperta resistenza della Legge, la qual non permette la confusion delle Parocchie, ad oggetto di evitars' i perniciosi disordini, e le gare.

Reca ribrezzo, ed orrore il rammentare i casi funesti, che dalle carte antiche, e recenti, già presentate (4), si leggono accaduti nell' atto delle unioni de' due Cleri per le pubbliche funzioni (5). Lungo sarebbe di quì riferirli un per uno. Però alcuni, i più sostanziali, e rimarchevoli, non debbon passarsi sotto silenzio, ad oggetto che conosca la

(1) Can. *Licet*, *caus.* 16 *qu.* 3.

(2) Il dotto Pontefice *Innocenzo III* rescrisse al Priore, e Convento di *Glastone* in *Scozia* nell' anno 1214, che non incontrava difficoltà di sciogliersi l' unione già fatta di due Chiese, quando colla sperienza si era conosciuta dannosa, come si ha dal Cap. 1 sotto il titolo *Ne sede vacante*.

(3) Glos. *Sectionem in* cap. *Tue fraternitatis de prebend.*

(4) *Fol* 40 *ad* 53, & *fol.* 55 *ad* 58.

(5) E perciò dee credersi, che la *Sagra Congregazion de' Riti* dichiarasse col decreto de' 22 di Gennajo 1639, citato sopra nella *pag* 7 *in fin.* che il Curato, ed i Preti della Chiesa di *S.Maria di Gamio* non fossero più tenuti di andare in quella di *S. Lione* per fare le solite processioni.

la *Regal Camera*; che per positiva necessità dee sbarbicarsi dalle radici un tanto male.

L'amico Fato ci ha conservato un processo originale, fabbricato nel 1674 dalla Curia Vescovile di *Cassano*, donde se n'è estratta copia autentica, per una rissa sanguinosissima succeduta nella Procession del CORPUS DOMINI di quell' anno. Da esso processo apparisce (1), che alcuni Preti di *S. Lione*, vestiti di *Cotta*, andavano armati di Pistole, sparando di continuo innanzi al SS. SAGRAMENTO, per dar terrore al Clero di *S. Maria di Gamio*. Che uno de' medesimi Preti, chiamato *D. Antonio Rizzo*, si avventò addosso a *D. Giacomo Spinelli*, Sacerdote di *S. Maria*, sol perchè si era mostrato renitente nell' ubbidire al comando datogli dal *Celebrante* di *S. Lione* d' intuonare un Salmo, e lo percosse in faccia di Pistola con effusione di molto sangue. Che accorso *D. Marco Longo*, altro Sacerdote di *S. Maria*, per dividere la zuffa, ebbe un colpo di Torcia in testa da *D. Antonio Lauro*. Che nella confusion della mischia *D. Domenico Galterio*, uno de' più temerarj ed insolenti Preti di *S. Lione*, tirò colla sua Pistola, e gridando ad alta voce disse: *Te D. Orazio*, ch' era il Sacerdote di *S. Maria*, da lui preso di mira, ma non restò offeso. E che per ultimo, divenuto il rumore assai veemente, sembravano i Preti di *S. Lione* tante *Tigri*; e vi sarebbero accaduti molti omicidj, se non si frami-

B schia-

(1) *Fol.* 41.

ſchiavano i ſecolari , i quali a viva forza , e con iſtenti gli ſepararono (1) . *Proh ſcelus ! Proh nefas!*
Più fiera e terribile riuſcì nell'anno 1740 la Proceſſion della *Santa Croce* a' 3 di Maggio , poichè vi reſtò morto un tal *Martino Marrella*, cittadino abitante nel diſtretto della Parocchia di *S. Maria* . Ciò ſaputoſi dal Veſcovo Dioceſano, proibì ad amendue i Cleri tutte le proceſſioni . Il Clero di *S. Maria* ricevè l' ordine con ſommeſſione . Ma il ſuperbo Clero di *S. Lione* ſe ne sdegnò in maniera, che a diſpetto mandò a ſparare , coll'aſſiſtenza di uomini armati , non pochi *Mortaletti* attorno alla Chieſa Parrocchiale del *Gamio* , ove per il gran rimbombo , e ſcuotimento, caddero varie cornici della *Intempiatura* (2) .
Ne' tempi a noi più vicini , e propriamente nell' anno 1762 , unendos' inſieme i due Cleri per la Proceſſion dell' *Aſcenſione del Signore* , diſſero i Preti di *S. Lione* a quelli di *S. Maria* con voce altitonante : *Datevi a manca , e noi a deſtra* . Ma non eſſendo ſtati aſcoltati , ecco , che in un ſubito ſi venne alle mani , ſi dieron reciprocamente degli urtoni , e battiture ; ed indi i Cittadini delle riſpettive Parocchie tolſero i baſtoni dalle Croci delle Confraternite , co' quali ſi profuſe del ſangue in gran copia ; e ſarebbero morte varie Perſone , ſe non

(1) Alcuni ſoldati di Campagna , che furono preſenti al deſcritto tumulto , e che ſi poſero di mezzo , ne formarono un'atteſtato, il quale ſi è pur rinvenuto , e ſta eſibito *fol.* 57.
(2) I più vecchi , e più probi Cittadini di *Saracena* conteſtemente narrano il ſucceſſo in una lor fede giurata, *fol.* 60 , & 61.

non ſi deveniva all' immediato eſpediente di carcerare i capi tumultuanti (1).

L' eſempio di tal carcerazione affatto non frenò per gli anni ſeguenti le riſſe, e le rivolture. Queſte per l' oppoſto ſonoſi ſempre aumentate, mercè l'accreſcimento dell' impegno, e della ſtizza: tantovero, che nel corrente anno il Parroco prudentiſſimo di *S.Maria di Gamio*, per iſcanſare i conſueti diſturbi, che già vedevans' incominciati nella Proceſſion dell' *Aſcenſione*, allontanò con zelo di ottimo Paſtore moltiſſimi de' ſuoi Parrocchiani (2).

Dati adunque tali ſconcerti, i quali ſono pur conteſtati da *D. Ceſare Senatore*, il più vecchio, e più morigerato Sacerdote dello ſteſſo Clero di *S. Lione* (3), comandano le Leggi, che toſto vi ſi appreſti il rimedio. Le carcerazioni, e gli altri rigori di giuſtizia, poſt' in opra da' Giudici ſavj, e prudenti, a nulla ſon giovati con gente indomita, che altro ſtimolo non ſente, fuorchè quello delle proprie paſſioni, e dello sfogo de' ſuoi capricci. Chepperò eſſendo infruttuoſe, ed inutili le pene, dovrà, come cennammo, troncarſi il male dalla radice. Se il male è cauſato dalle unioni: ſi tolgan queſte, dicon le Leggi, e quello ceſſerà all' iſtante.

 Per

(1) Oltre alla cennata Fede, da cui ſi rileva ancora coteſto fatto, abbiamo *fol.* 64, & 65 l' atteſtato formato d' ordine del Signor Giudice *Mazzocchi* dal Dottor D. *Gaetano Caranci* Napolitano, il quale trovavaſi allora Governatore di *Saracena*, e ſè ſeguire in ſua preſenza le carcerazioni.

(2) *Cit. fol.* 61.

(3) *Fol.* 62, & 63.

Per dispofizion *Canonica* già vedemmo, e ci sia permesso di quì ripeterlo, che anche una sola Parocchia può dividersi in due, quando vi concorra una giusta cagione. Or che avrà a farsi, allorchè le risse sanguinolenti, e le uccisioni, addivengano per l'associamento di due Parocchie, non mica ordinato, od almen permesso, dalla legittima *Potestà*, ma introdotto per mera prepotenza? In tal caso onninamente ha da venirsi alla separazion de' Contendenti, secondo inculcano gli stessi *Canoni*, e ce lo detta, oltre alla ragion naturale, anche la *Giurisprudenza Romana*.

Il facondo, e gran pensatore Giureconsulto *Ulpiano*, colla scorta di *Giuliano*, e di *Celso*, equissimo, e degno dell' accortezza del Pretore stimò l' espediente di separar coloro, che godendo unitamente qualche cosa, sieno entrati in discordia: *Sed si inter duos fructuarios sit controversia*, così egli rispose per una specie similissima alla nostra (1), *Julianus lib. XXXVIII Digestorum scribit, æquissimum esse, quasi communi dividundo judicium dari: vel stipulatione inter eos cavere, qualiter fruantur: cur enim (inquit Julianus) ad arma, & rixam procedere patiatur Prætor, quos potest jurisdictione sua componere? Quam sententiam Celsus quoque lib. XX Digestorum probat: & ego puto veram.*

Per un' altra specie, uguale puranche alla nostra, tenne il lodato Giureconsulto *Ulpiano* la stessa massima,

(1) *In L. Si cujus rei 13 §. 3 D. de usuf.*

ma, con rispondere in questa guisa: *Si duo sint, qui rem pignori acceperunt, æqissimum esse, utile communi dividundo judicium dari* (1).

Cento, e mille sono gli esempj di divisione, sparsi nel Corpo del *Dritto Romano*, tutti tendenti a sedar le liti, ed a far godere agli uomini una perfetta calma. A questo fine s'impegnaron cotanto i sapienti Legislatori nel sottilizzare circa di questa materia, che giunsero ad escogitare il modo di separare *non solum temporibus, sed etiam mensuris*, secondo l'espression di *Giuliano* (2), l'acqua decorrente da un medesimo fonte, ceduta dal diretto padrone a due diverse persone. Ma in grazia della brevità, e perchè trattasi d'un punto pur troppo risaputo, tralasciamo ben volentieri di più favellarne.

Non possiamo però dispensarci dal rammentare a' dottissimi Signori Senatori della *Regal Camera* le altre massime, ad essoloro pur troppo note, che insegnarono la stessa *Romana Giurisprudenza*, e non pochi eruditi Scrittori, intorno alle *precedenze*. Gl' Impp. *Teodosio*, e *Valentiniano* rescrissero a *Nomo* maestro degli uffizj, che affatto non fosse lecito a chi era posterior di tempo, di ambire il luogo del più vecchio: *Nemini penitus liceat, quum sit posterior tempore, locum præcedentis ambire* (3). E sembrò a' medesimi *Augusti*, ed al di lor consocio *Gra-*

 zia-

(1) Ulpian. in *L. Communi dividundo 7 §. 6 D. Comm. divid.*
(2) Nella *L. Cum constet 5 in pr. D. De aq. cottid. & æst.*
(3) *L. Unicuique 7 in pr. C. de proxim. sacr. scrin. lib.XII.*

ziano, una cosa assai rimarchevole il non doversi da chiunque occupar con ingiuria il luogo altrui: tantochè dichiararon rei di sagrilegio i contravventori, senza poterli in alcun modo scusar l'ignoranza: *Si quis indebitum sibi locum usurpaverit*, ecco i proprj termini del bellissimo lor rescritto, diretto a *Pretestato* Prefetto della città (1), *nulla se ignoratione defendat: sitque plane sacrilegii reus, qui divina praecepta neglexerit*.

Queste due speciali decisioni di Legge, ed altre non poche di ugual tenore, stimò *Antonio Fabro* (2), e con lui il famoso *Jacopo Gotofredo*, che cita una immensa turba di Dottori (3), di potersi molto bene adattare alle *precedenze* de' compadroni, e fondatori, nel sedere in Chiesa. Allora tali Scrittori reputano per sostanziali, e giuste, le di lor contese; e furon di parere, che abbia luogo l' Interdetto Pretorio *Uti possidetis*, o l'altro *Unde vi*. Ma quando poi le contese sieno per mere onorificenze, *quae procedunt ex bonis moribus tantum*, giusta l' espression sensatissima del lodato *Gotofredo* (4), *puta si quis velit prius offerre, aut pacem habere in Ecclesia*; tali contese meritano la universal derisione, e non già l' attenzion del Magistrato, per la ragione addotta dallo stesso *Gotofredo* col lume del *Panciro*-*lo*

---

(1) Riferito nel testo della *L.* 1 *C. Ut dignit. ordo servet. eod. lib. XII.*

(2) *In* §. *Aliam vero Instit. de bonor. possess.*

(3) *In Diatriba de jur. praeced. in pr.* §. 4.

(4) *Ibid.*

lo (1) *: quare præpoſteræ pluſquam ambitionis eſt ; ubi humilitatis obtentu de humiliori loco contenditur in pomparum ſolennibus* .

Anzi eſſendo per lo più una ſorgiva perenne ed ineſauſta di continui ſcandali, come lo avvertì *Dione Criſoſtomo* (2), e la ſperienza ce'l dimoſtra nel caſo noſtro, vengon ripreſi da *Jacopo Valdeſio* (3), e da *Criſtofaro Beſoldo* (4), que' Giudici, che troppo ſi fermano nel dar retta a chi inſiſta con impegno e premura a ſoſtenere il proſeguimento di ſimili funzioni col diſtintivo della *precedenza*, in detrimento della pubblica tranquillità, e quiete.

Sicchè per qualunque aſpetto ſi riguardi la cauſa, reſa ormai troppo ſeria, de' due Cleri di *Saracena*, il noſtro dovrà ſempre riportarne la palma. Ed in realtà, o ſia in voto la *Regal Camera*, che in eſſa Terra abbino a ſeguitarſi le riſpettive Proceſſioni coll' intervento di entrambi i Cleri (eccettuatane però quella delle ſuppoſte Reliquie nel terzo giorno di *Paſqua*, che ſi dee onninamente abolire) ed in tal caſo per un punto fiſſo, ed inalterabile converrà, che, a tenor delle Leggi, dichiari, di darſi ſempre la *precedenza* al Parroco, e Preti di

B 4 *S.Ma-*

---

(1) *Gothof. loc. cit. cir. fin.*

(2) *In orat. ad Nicomenien. pag.* 479 con queſte parole : *quandoquidem ſepe ſolennia pomparum*, & *conventuum miſceri eam ob rem*, & *ſcandala exinde oriri videmus*.

(3) *De Dignit. Regum Hiſpan. cap.* 3 *n.* 14, & *cap.* 11 *n.* 9.

(4) *In tract. de præced. pag.* 133.

S. Maria di Gamio , perchè cotesta Parocchia supera l' altra in antichità , siccome si è manifestamente dimostrato . La quale antichità , e moltoppiù l' indipendenza , che vi è tra l' una , e l'altra Parocchia, disobbligherà il medesimo Parroco, ed i Preti di *S. Maria* , dal continuar l' abuso introdotto per l' alterezza baronale di andar nella Chiesa di *S.Lione* nel giorno del CORPUS DOMINI (1). Ovvero quando la stessa *Regal Camera* stimasse pericolosa , come in fatti ella è , l' union de' Cleri , non ostante la norma da assignarsi nel *precedere* , dovrà ordinare di farsi le Processioni , e le altre sagre funzioni separatamente da ciascuna Parochia nel suo proprio distretto .

Questo sistema è consentaneo , secondo abbiam veduto , alle disposizioni *Canoniche* , al *Dritto Civile* , ed al sentimento di tutt' i Scrittori . Ma è stato eziandio approvato , ed inculcato dall' ottimo nostro MONARCA , il quale ha mostrato in ogni tempo una cura specialissima per la tranquillità, e vantaggio de' suoi amati Vassalli .

Di tutti gli esempj , che potremmo addurre , ci basterà quello delle tre Parochie di *Morano* , Terra sita nella stessa Pravincia , ov' è la *Saracena* . Bolli-

(1) Che la Chiesa Parrocchiale di *Santa Maria di Gamio* sia effettivamente indipendente da quella di *S. Lione* , il ravvisiamo da un documento irrefragabile. Egli è questo una Fede della Curia del *Cappellano Maggiore* , di essers' interposto il Regio *Exequatur* sulla Bolla spedita da *Roma* a' 29 di Maggio 1764 in persona di *D. Marco Tedesco* per la suddetta *Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Gamio*, chiamata *Arcipretura . Fol.*

livano pur colà le discordie fra le teste calde de' Sacerdoti, che compongono que' tre Cleri. In ogni Processione vi accadevano de' disturbi simili alli nostri per l' insano fumo delle precedenze. Or' essendone stato informato il provvidentissimo, e vigilantissimo nostro SOVRANO, diè fuora nel dì 29 di *Dicembre* 1764 questo suo Oracolo: *che fin' a tanto non fosse riuscito al Vescovo di buonamente accomodare i Cleri di quel Paese nelle differenze delle Processioni tra quelle tre Parocchie, ciascuna si avesse fatte separatamente pel suo distretto le sue Processioni coll' intervento delle Comunità Religiose, e delle Confraternite esistenti ne' proprj distretti* (1).

Son decorsi fin ora anni *quattordici*, e più, nè mai è riuscito di concordar le antiche differenze di *Morano*. Ma intanto l' Università di essa Terra ci attesta con Fede fatta precedente ordine di Giudice (2), che tutt' i di lei Ecclesiastici, e Secolari trovandosi ben contenti del riferito interino espediente, escogitato dalla somma prudenza del MONARCA, lo praticano con armonìa, e con pace; nè mai più vi è insorto alcun menomo disturbo.

Della medesima pace e tranquillità si gode pure nella città di *Corigliano* da che la *Regal Camera*, seguendo la traccia delle Sovrane determinazioni per *Morano*, prescrisse nel 1772 la separazion de' Cleri nelle Processioni, che prima si facevano in unione con risse continue, e con insopportabili scandali.

Nè

(1) *Fol. 66.*
(2) *Fol. 68 a ter.*

Nè al propoſto eſpediente ſaran per riuſcire di menom' oſtacolo i belli decreti di *Roma*, che adducono gli Avverſarj in favor proprio ; e ſpecialmente quello de' 3 di *Aprile* 1677 (1), con cui ſi ſuppone, che foſſe ſtato detto, di non più ſentirs' il Clero di *S. Maria di Gamio* in quanto alla ſeparazione. Imperciocchè i due decreti antecedenti de' 22 di *Gennajo* 1639, e de' 26 di *Gennajo* 1656, già traſcritti nella narrativa de' fatti (2), gli ſcuoprono per falſi, od almen per ingiuſti. Ed in vero, ſe col primo di tali decreti erano ſtati eſentati il Curato, e Preti della ſteſſa Chieſa di *S. Maria di Gamio* dall'andare in quella di *S. Lione* per aſſiſtere alle funzioni, e per fare le Proceſſioni; e ſe poi ricorrendo di nuovo il Clero della prefata Chieſa di *S. Lione*, ed attenendoſi alla ſognata *privativa Madricità* della ſua Chieſa, domandò il rivocamento dell' eſenzione accordata agli avverſarj Eccleſiaſtici, fu dichiarato col ſecondo decreto, *non conſtare de matricitate Eccleſiæ S. Leonis reſpectu S. Mariæ de Gamio; & Proceſſiones minime faciendas, neque per alienam Parochiam ducendas, niſi de Parochorum conſenſu*; ſembrerà per avventura veriſimile, che coteſti due ſinodali decreti, già paſſati in *coſa giudicata*, doveſſero così empiamente rivocarſi?

Adunque appariſce molto chiara la falſità da Noi ſoſpettata degli ultimi decreti di *Roma*, decantati da' *Pre-*

(1) *Fol.* 17.
(2) *Pag.* 7.

Preti di *S. Lione*. E se per avventura riuscisse loro di giustificarne la veracità, torneremo a ripetere, senza timor di errare, che furono ingiusti, ed iniqui, perchè opposti diametralmente agli espressi stabilimenti de' *Sagri Canoni*; e quindi non avrebbero potuto giammai ricevere in questo nostro Regno la necessaria approvazione della Potestà Regia col solito *Exequatur*.

E che manchi in effetto il *Regal Beneplacito* agli decreti del Clero di *S. Lione*; e che vi sia stato negli altri del Clero di *S. Maria di Gamio*, si può presumer benissimo dalla notabil circostanza, che i primi furono esibiti nella *Curia Diocesana*, e da questa eseguiti; e che i secondi non furon giammai noti alla stessa Curia, siccome ce'l dimostra il Rescritto di Monsignor *Fortunato*, di cui ne parlammo ben due altre volte (1). Avendo egli detto: *Admodum Reverendus Archipresbyter S. Leonis Terræ Saracenæ in posterum se abstineat a denominatione matricitatis*, *ad tenorem decretorum Sacræ Congregationis*, è segno manifestissimo, che i posteriori decreti di *Roma*, millantati, e portati in trionfo dagli Avversarj, non vi erano affatto affatto.

Ed ecco, che mancando al Parroco, e Preti di *S. Lione* il presidio, da essoloro stimato il massimo, de' decreti di *Roma*, debbono darsi per vinti, e cedere alla forza invincibile de' primi decreti, consentanei alla polizia Ecclesiastica, inculcata da' *Sagri* Ca-

(1) Cioè nella *pag.* 11; e 14 *in fin.*

Canoni, ed uniforme ancora alle *Leggi Civili*, ed al ſano parere di tutt'i Scrittori.

Laonde per effetto degli ſteſſi decreti non è obbligato il noſtro Clero di andare alle funzioni, che ſi fanno nella Chieſa di *S. Lione*, nè di unirſi con i di lei Preti nelle pubbliche Proceſsioni. Quanti mali abbian cagionati tali unioni, già ſi è veduto baſtantemente; e perciò la riſoluzion migliore ſarebbe di non attenders'in modo alcuno nè gli uni, nè gli altri decreti. Ma quando poi aveſſero tutti a pors' in bilancia, dovrebbe darſi la piena eſecuzione, ed oſſervanza a quelli del medeſimo noſtro Clero.

Piacendo nondimeno agli Avverſarj Eccleſiaſtici, che il punto della controverſia ſi eſamini ne'ſtretti termini di giuſtizia in giudizio plenario (progetto per altro, a cui dubitiamo, che non abbia ad inerire la *Regal Camera di Santa Chiara*, raggirandoſi la coſa ad un contraſto di fumo vaniſsimo) molto volentieri ci acconſentiamo, giacchè ſiam ſicuri, che per l'antichità della noſtra Chieſa di *S. Maria di Gamio* ſarebbero ſempre contraddiſtinti i di lei Parroco, e Sacerdoti, i quali trovanſi pregiudicati dalla ſuperbia, e prepotenza degli antichi Baroni, che introduſſero ſimili abuſi.

Intanto però ella è una neceſsità indiſpenſabile, che le funzioni ſagre, e le Proceſsioni ſi faccino nelle riſpettive Chieſe, e ne'diſtretti Parrocchiali ſeparatamente, nella maniera precettata dal noſtro MONARCA ſapientiſsimo per la Terra di *Morano*; e come ordinò la *Regal Camera* per la città di *Corigliano*, affinchè ſi tolgan via, e non ſi accreſchino

no que' contrasti di *precedenze*, che alle volte han partorite delle stragi e delle morti. Perciò conchiudendo le nostre umili preghiere a' rispettabilissimi Signori Senatori, che degnamente presiedono in essa *Regal Camera*, ripeteremo ad essoloro ciò, che disse un tempo a' *Quiriti* il Principe della Romana Eloquenza in difesa di Cajo Rabirio : *est boni Consulis, quum cuncta consilia Reipublicæ labefactari, convellique videat, ferre opem patriæ, succurrere saluti, fortunisque communibus ... intercludere omnes seditionum vias* (1).

Napoli a' 3. di Ottobre 1778.

Salvadore de Espinosa.

---

(1) *Cic. in Orat. pro C. Rabirio in pr.*